



MANCATA FORMAZIONE

Cassazione penale sez. 4, 25 giugno 2013, n. 27779 – operazioni di disarmo delle casseformi e mancata formazione di un lavoratore

Infortunio sul lavoro: S.S. stava eseguendo operazioni di disarmo delle casseformi della parete della costruenda galleria artificiale e precisamente era intento a tagliare con un frullino elettrico la testa del perno a farfalla che ancorava le casseformi. La cassaforme non era stata ancorata con catene collegate alla gru e pertanto, una volta effettuato il taglio del perno, la stessa si staccava dalla parete, roteava su se stessa e, cadendo, trascinava con sé il frullino e l'operaio che lo stava utilizzando procurandogli gravi lesioni. Il datore di lavoro è ritenuto responsabile della mancata formazione del dipendente e della mancanza del preposto.

Ricorso in Cassazione in quanto:

Il lavoratore pur sapendo che nel cantiere era presente la gru si decise a non utilizzarla per accelerare i tempi visto che la stessa era al momento utilizzata da parte di un collega di lavoro: il ricorrente ritiene si tratti di contegno imprevedibile e comportamento abnorme da parte del lavoratore e pertanto interruttivo del nesso di causalità.

Ricorso inammissibile

L'infortunato, assunto da pochi giorni, come testimoniato dalla visita medica – ma la situazione non sarebbe stata diversa anche ove il lavoratore fosse stato occupato da più giorni – *non aveva ricevuto alcuna formazione da parte del datore di lavoro*, come dimostrato dalla mancata frequenza di appositi corsi di formazione, né aveva ricevuto istruzioni circa le modalità di svolgimento del lavoro di disarmo delle casseformi ed in particolare circa l'impiego del frullino, essendo i dipendenti semplicemente lasciati a se stessi, tanto che, poiché l'unica gru presente nel cantiere era in quel momento utilizzata da un collega, S.S. aveva deciso di farne a meno e procedeva a tagliare il perno con il frullino senza avere imbragato la cassetta e senza essersi assicurato con dispositivi di sicurezza.

La sentenza di primo grado ha opportunamente messo in luce che si trattava di un'operazione assolutamente usuale, di routine, e che il lavoratore, *proprio perché privo di una specifica informazione e formazione ha sottovalutato il rischio della sua pericolosità* e, per accelerare i tempi di lavorazione, ha proceduto senza le dovute cautele. Un tale comportamento del lavoratore non può ritenersi abnorme e pertanto interruttivo del nesso di causalità ma è frutto della scarsa attenzione del datore di lavoro alla materia della sicurezza ed in particolare alla inosservanza del dovere di formazione del dipendente e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni.

INCONTRI FORMATIVI TROPPO BREVI E MANCATA VERIFICA DELLA COMPrensIONE DA PARTE DI LAVORATORI STRANIERI

Cassazione Penale sez 4, 01 ottobre 2013, n. 40605 – Responsabilità di un datore di lavoro per incontri formativi brevi: necessario accertamento della comprensione da parte dei lavoratori, soprattutto se stranieri.

Infortunio relativo a violazione di elementari norme di prudenza: lancio di materiale all'interno di una fossa da parte di un lavoratore.

Condannato il DL in quanto ometteva di assicurare informazioni sulla sicurezza, osservando in particolare che la formazione fornita al lavoratore (impartita mediante due incontri di quindici minuti ciascuno) non fosse adeguata.

Ricorso in Cassazione in quanto:

- le attività di informazione e formazione erano state delegate all'ing.B. responsabile per la sicurezza.
- Si rilevava che gli incontri formativi svolti apparivano sufficienti in relazione al tipo di infortunio verificatosi, relativo a violazione di elementari norme di prudenza.
- Si rimproverava al giudice l'errore nell'interpretazione delle modalità di formazione che deve avvenire in determinate circostanze previste dalle norme (assunzione, cambio mansioni, utilizzo di nuove attrezzature etc.)



Ricorso inammissibile

Il ricorrente si limitava ad indicare che la delega di funzioni all'ing B. risultava dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di testimonianza, senza allegare il relativo documento o quanto meno riportarne nel corpo del ricorso gli estremi e sintetizzarne il relativo contenuto, né ha riportato il contenuto delle dichiarazioni dell'ing. demandando in tal modo alla Corte di Cassazione di andare alla ricerca di atti richiamati a sostegno della tesi difensiva.

Per quanto riguarda i precisi doveri che incombono sul DL in tema di formazione sulla sicurezza dei propri dipendenti, il giudice di merito ha considerato che *due soli incontri di quindici minuti ciascuno sono insufficienti tenuto conto degli argomenti trattati* sulla scorta di quanto riferito dal lavoratore stesso.

Inoltre viene rilevato che sarebbe stato *onere del datore di lavoro accertare se le "procedure scritte" di movimentazione consegnate ai lavoratori fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli stranieri.*

MANCATA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OPERANTI IN APPALTO PRESSO ALTRA AZIENDA

Cassazione Penale sez 4, 31 maggio 2013, n. 23670 – datore di lavoro committente e obblighi di informazione verso i lavoratori dell'appaltatore.

Responsabilità di un Direttore di stabilimento e del Responsabile della manutenzione dei macchinari per infortunio mortale occorso al dipendente di una cooperativa appaltatrice nello stabilimento dell'attività di manutenzione e pulizia. Entrambi furono imputati per aver omesso di adottare le misure necessarie affinché la macchina termo perforatrice denominata "bicchieri 6" fosse messa in moto da personale non addetto specificamente alla manutenzione, per aver omesso di informare gli operai dei rischi connessi all'attività di manutenzione e per aver omesso di sorvegliare gli addetti a tale lavoro. Così facendo consentivano che G. dipendente della Cooperativa svolgesse lavoro presso il predetto macchinario, rimanendo schiacciato dalla pressa. Entrambi venivano condannati in primo grado; la corte di appello dichiarava estinto il reato per prescrizione e confermava la sentenza di condanna agli effetti civili.

La Corte osservava che la Cooperativa C. aveva stipulato contratto di appalto per la pulizia e manutenzione con la ditta A.; il giorno dei fatti il lavoratore aveva iniziato la pulizia e manutenzione della macchina "bicchieri 6"; nel fare ciò ometteva di inserire tra gli stampi le barre di sicurezza per non permettere l'abbassamento della pressa.

Mentre si trovava con la testa tra gli stampi, la pressa si era azionata provocandogli lesioni mortali.

Il lavoratore non era deputato alla manutenzione della pressa "Bicchieri 6" ma, per agevolare il lavoro del collega deputato a tale compito, di sua iniziativa aveva iniziato la manutenzione.

La Corte di merito riconosceva pertanto la responsabilità nei fatti degli imputati e dei responsabili della cooperativa perché nessuna di tali imprese aveva svolto attività informativa dei rischi connessi alla manutenzione del macchinario; in particolare per gli imputati ribadisce che è obbligo del committente cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, anche fornendo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro

Nel caso di specie il "rischio specifico" non era esclusivo della cooperativa ma un rischio "proprio" della committente, in quanto il macchinario faceva parte del ciclo produttivo dell'azienda. Sulla base di tali valutazioni, la Corte confermava la condanna agli effetti civili per riconoscendo il concorso di colpa della vittima.

Ricorso in Cassazione in quanto:

- La dirigenza della cooperativa era stata messa al corrente dei pericoli specifici inerenti l'attività oggetto dell'appalto; documentalmente erano stati accettati i rischi e nominato un apposito responsabile della sicurezza. Pertanto la committente aveva adempiuto al suo obbligo di sicurezza facendo prendere cognizione all'appaltatore dei rischi dell'attività. Nessuna violazione dell'obbligo di "cooperazione" si era maturata, operando il predetto obbligo solo in relazione a rischi comuni per i dipendenti di entrambe le imprese, circostanza che nel caso di specie non ricorreva essendo il rischio connesso alla manutenzione proprio ed esclusivo della cooperativa.
- La vittima aveva agito di sua iniziativa. Ciò costituiva un comportamento anomalo che interrompeva il nesso causale.



Ricorso inammissibile

La Suprema Corte dispone che il DL in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici e a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, tra gli obblighi su di lui gravanti, ha quello di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nel caso in questione, il rischio connesso alla manutenzione del macchinario era "specifico" in quanto relativo esclusivamente alle modalità di messa in sicurezza del macchinario; era un rischio "comune" del committente e dell'appaltatore, in quanto le squadre di manutenzione vedevano la presenza di dipendenti di entrambe le aziende.

Il giudice di merito ha evidenziato che l'attività di formazione e di informazione sui detti rischi era stata inesistente nei confronti della cooperativa; ciò era confermato dalla circostanza che il documento di valutazione dei rischi non era stato aggiornato successivamente all'acquisto della macchina "bicchieri 6".

Nel caso di specie l'attività di informazione e formazione sarebbe stata necessaria, tenuto conto che le modalità di messa in sicurezza del macchinario per la manutenzione, erano laboriose e articolate.

Consegue che, correttamente, la Corte di merito ha individuato negli imputati, dipendenti della società, nelle rispettive qualità, i soggetti che avrebbero dovuto cooperare ad evitare che l'evento si verificasse, fornendo la dovuta ed adeguata informazione sui rischi connessi alla manutenzione del macchinario e la conseguente formazione in ordine alle corrette operazioni da svolgere e cooperando nel controllo del rispetto delle norme di sicurezza.

La vittima, anche se quel giorno non aveva il compito di manutenzione del macchinario "bicchieri 6", pur sempre era dipendente dell'impresa di pulizie e pertanto l'ausilio volontario dato al collega di lavoro non poteva essere definito come un comportamento abnorme ed esorbitante.

VERBALI INCONTRI DI FORMAZIONE "GENERICI" NON COMPROVANTI PERTANTO ADEMPIMENTO A OBBLIGO FORMATIVO

Cassazione Penale sez 4, 22 gennaio 2013, n. 3283 – infortunio mortale di un palista in miniera di sale: mancanza di formazione

Responsabilità del DL di una coop. per aver consentito ad un lavoratore che questi lavorasse come "palista" all'interno di una miniera di sale, senza avere ricevuto una adeguata formazione e informazione rispetto alle mansioni da svolgere, sicchè questi si poneva al lavoro con la pala all'interno della traversa, non ancora in sicurezza. In tale frangente una lastra di roccia si distaccava dalla soletta di sale travolgendolo, provocandogli lesioni mortali.

Dall'istruttoria svolta, era emerso come all'origine le mansioni del lavoratore fossero quelle di camionista come risulta dalle annotazioni sul certificato di idoneità al lavoro e dalle analisi delle buste paga. Sebbene nel libro matricola emergesse che presso la miniera di (omissis) avesse svolto mansioni di autista palista, il passaggio alla nuova miniera di (omissis) aveva determinato un mutamento concreto delle mansioni del (omissis), adibito esclusivamente alle funzioni di palista. A fronte di ciò, il DL non aveva fornito al dipendente un'adeguata informazione sui rischi e formazione sulle mansioni da espletare.

Ricorso in Cassazione in quanto:

- il lavoratore avrebbe sempre svolto la mansione di palista autista;
- la Cooperativa si limitava a fornire manodopera senza alcun potere organizzativo e gestionale. La stessa pala telecomandata era di proprietà della azienda presso cui si svolgeva l'attività la quale quindi gestiva la modalità di lavoro e di utilizzo dei due tipi di pale;
- Il lavoratore era consapevole dei rischi che correva andando alla traversa, ma a ciò era stato indotto dalla prospettiva del guadagno.

Ricorso inammissibile

In relazione all'omissione da parte del DL dell'obbligo formativo, il giudice di merito ha evidenziato che il debito non poteva dirsi adempiuto per le riunioni svoltesi in quanto nei verbali vi era solo un generico riferimento all'argomento "sicurezza" e pertanto non era provato che dette riunioni fossero proprio quelle previste e volute dal dlgs 626/94 art 22 c 6 (all'epoca vigente).

Inoltre i testi (omissis) avevano escluso che detti incontri fossero destinati ad attività formativa sulla sicurezza e che il lavoratore avesse partecipato a corsi destinati alla formazione.



L'omissione risulta particolarmente grave tenuto conto che i palisti venivano remunerati con parziale cottimo e, quindi, erano stimolati al prelievo e trasporto di sale nella maggiore quantità possibile. Inoltre in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, i soci delle cooperative sono equiparati a lavoratori subordinati e la definizione di "datore di lavoro" riferendosi a chi ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva, comprende il legale rappresentante di un'impresa cooperativa.

MANCATA FORMAZIONE E RESPONSABILITA' DEL RSPP

Cassazione Penale sez 4, 17 maggio 2013, n. 21284 – abbattimento di un pino e mancata formazione di un lavoratore: infortunio mortale e responsabilità

Responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società datrice di lavoro e del RSPP nonché Responsabile aziendale per la sicurezza per infortunio mortale di un lavoratore durante le operazioni di abbattimento di un pino.

Entrambi omettevano di informare e formare adeguatamente il lavoratore sui rischi del lavoro.

Condotta omissiva per il mancato svolgimento di appositi corsi di formazione sul taglio degli alberi con l'ausilio della motosega, previsti solamente "sulla carta" ed, invece, "significativamente tenuti ed organizzati solo dopo questo infortunio".

Al RSPP si deve imputare il grave inadempimento a siffatto obbligo pacificamente rientrando nelle proprie mansioni, a tanto non potendo supplire il mero affiancamento del "neo assunto ad un operaio esperto" quale procedura di addestramento impiegata fino alla data dell'infortunio.

La corte distrettuale ha congruamente ritenuto che la causa dell'infortunio fosse da individuare "esclusivamente nella mancata formazione e nel mancato addestramento dell'operaio" e nell'averlo adibito nell'impiego della motosega (con la quale aveva svolto solo poche ore di lavoro) – affidandogli in tal modo mansioni proprie di un dipendente specializzato – nonostante la qualifica di operaio comune avventizio, ancora rivestita a 57 anni di età, una volta assunto dalla cooperativa dal 25 giugno 2002. La vittima pertanto in difetto di adeguato addestramento nel taglio degli alberi di alto fusto e di esperienza consolidata nel tempo nell'uso di detto strumento di lavoro, non fu in grado di supplire a tale deficit formativo e addestrativi, nel raffrontare in sicurezza il "pur minimo impreveduto" presentatosi nella concreta situazione di "albero impigliato" (non caduto a terra dopo il primo taglio del tronco, perché sostenuto dalle chiome degli alberi esistenti a valle) nella quale, trovandosi ad abbattere un pino di cm 30 di diametro, cresciuto su di un terreno in pendenza, ebbe ad effettuare un secondo taglio a circa un metro dal primo "senza lasciare la cerniera ovvero lasciando una cerniera insufficiente a sostenere il peso dell'albero che, libero del peso del troncone di un metro, ha effettuato una rotazione colpendo l'operaio all'addome".

Ricorso in quanto:

- l'evento mortale non fu cagionato dalla mancata formazione della vittima (che, grazie all'esperienza maturata nel taglio boschivo, operò correttamente nell'abbattimento dell'albero e nella risoluzione delle difficoltà che presentava il caso del c.d. albero appoggiato) ma da fatti sopravvenuti, imprevedibili, ed eccezionali in quanto la contro-spinta esercitata sul tronco avrebbe provocato la rottura della cerniera lasciata secondo la consueta prassi prima del previsto, allorché il lavoratore stava riponendo a terra la motosega. Inoltre dopo l'incidente, una serie di sfortunate circostanze – in particolare la patologia cardiaca – avrebbero condotto a morte l'operaio;
- l'RSPP titolare di apposita delega di mansioni in materia di attività formativa aveva possibilità di spesa e di investimento, mentre al legale rappresentante della cooperativa era demandato unicamente il controllo sotto il profilo formale

Ricorso inammissibile

Nel respingere il ricorso degli imputati, la Sez IV osserva in particolare, che il datore di lavoro "non può andare esente da responsabilità per aver tollerato (e di fatto avallato) la mancata effettuazione dei corsi di addestramento per i neo-assunti che avrebbero reso necessario l'impiego di risorse finanziarie e la riduzione delle ore di lavoro attivo degli operai, trattandosi di scelte in materia di organizzazione gestionale, facenti capo esclusivamente al suddetto imputato in posizione apicale"